

# CITTA' DI ALTAMURA SETTORE V - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SEZIONE COMANDO

Via Del Mandorlo n. 21/23
Tel. -080/3141014 Mail PEC: polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it

Ordinanza Sindacale Nr.15 del 16/03/2022

Oggetto:CORTEO DENOMINATO MARCIA DELLA PACE - DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE.

# LA SINDACA

**PREMESSO** che sabato 19 marzo 2022 è stata indetta una manifestazione denominata "*Marcia per la Pace*", allo scopo precipuo di sensibilizzare l'opinione pubblica a svolgere iniziative di solidarietà con le popolazioni afflitte dalle catastrofiche conseguenze del conflitto russo-ucraino; si tratta di un corteo che si richiama alle precedenti marce della pace che si sono svolte negli anni passati (8/11/2003 e 14/5/2005) tra la la vicina Città di Gravina in Puglia e quella di Altamura; molteplici associazioni, comitati, gruppi e la Diocesi di Altamura hanno dato la loro adesione alla iniziativa.

CHE nell'ambito di tale manifestazione, il corteo partendo da Altamura, dalla Piazza F.Santoro Passarelli, si snoderà lungo per via Gravina, per poi proseguire sulla SS.96 (direzione Gravina in Puglia), per poi svoltare all'altezza della kilometrica 75+800 (della SS96) e quindi concludersi in località denominata "Campo 65";

CHE tale ricorrenza comporterà sicuramente un grande afflusso di persone provenienti anche dai centri viciniori;

RITENUTO doveroso, opportuno e necessario, allo scopo di attuare le misure previste dalla Legge per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, vietare la somministrazione di bevande alcoliche superiore al 21 per cento del volume nonché la vendita per "asporto" di qualsiasi bevanda contenute in bottiglie di vetro e/o recipienti chiusi, durante lo svolgimento della manifestazione de qua, agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ubicati lungo il percorso del corteo:

**VISTO** il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/9/1931, n° 773;

**VISTO** l'art. 5 comma 4 della Legge 28/8/1991, n° 287;

ASSUNTA la titolarità del potere di Ordinanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. L.vo 18/8/2000, n° 207 e che nella fattispecie si concretizza nell'adozione della presente Ordinanza (norma o ordinaria) per concretizzare in "ordine specifico" l'obbligo contenuto nelle relative disposizioni generali;

VISTO l'art. 42 del vigente Statuto Comunale.



# ORDINA

E' fatto divieto, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di sabato 19 marzo 2022, agli esercizi pubblici di tipo "A-B-C" di cui all'art. 5 della Legge 28/8/1991, n° 287, ubicati lungo il percorso del corteo inerente la manifestazione denominata "marcia della pace", di somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

E' fatto altresì' divieto, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di sabato 19 marzo 2022 2005, agli esercizi pubblici di tipo "A-B-C" di cui all'art. 5 della Legge 28/8/1991, n° 287, nonché agli esercizi commerciali (D.lvo 114 del 1998) ubicati lungo il percorso del corteo inerente la manifestazione denominata "marcia per la pace", effettuare la vendita "per asporto" (trasportare fuori dai locali di vendita), di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro e/o recipienti chiusi.

Si trascrive qui di seguito l'elenco delle vie interessate al percorso della manifestazione:

Via Gravina (da angolo via Maddalena, sino allo svincolo con la SS96)

L'inottemperanza al presente provvedimento, comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 1.032,00 ( sanzione edittale da € 516,00 ad € 3.098,00), oltre all'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 quater del T.U.L.P.S. (sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi);

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito istituzionale del Comune, trasmessa per opportuna conoscenza a S.E il prefetto di Bari e trasmessa alle Forze dell'ordine presenti sul territorio.

### **AVVERTE**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi:

- a) entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n 1034;
- b) entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199.

La Forza Pubblica in generale è incaricata del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Missing

LA SINDACA

Avv. Rosa Melodia

11 VICE SINDACO

2022 Rosa Melodia